

- b) per canone di locazione risultante da contratto regolarmente registrato:
- superiore al 30% delle entrate dell'intero nucleo familiare
(al netto delle ritenute fiscali) punti 1
 - superiore al 50% delle entrate dell'intero nucleo familiare
(al netto delle ritenute fiscali) punti 2
- c) giovani coppie, entrambi di età non superiore ai 30 anni
punti 1
- d) soggetti vedovi, legalmente separati, divorziati, che vivono soli o con figli minori a carico:
- fino a 50 anni di età punti 1
 - oltre i 50 anni di età punti 2
- e) situazioni di particolare rilievo sociale regolarmente attestate da una relazione dei servizi Sociali punti 2

Ritenuto di procedere alla formale approvazione delle suddette condizioni aggiuntive.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell'art. 7. lett. a) punto 10, della L.R. 10/1996, le seguenti condizioni aggiuntive nella valutazione del punteggio:
- a) per anzianità residenziale nel Comune di Ponte di Piave, di periodi consecutivi:
 - da 8 anni e fino a 17 punti 2
 - oltre 17 anni punti 4
 - b) per canone di locazione risultante da contratto regolarmente registrato:
 - superiore al 30% delle entrate dell'intero nucleo familiare
(al netto delle ritenute fiscali) punti 1

- superiore al 50% delle entrate dell'intero nucleo familiare
(al netto delle ritenute fiscali) punti 2
 - c) giovani coppie, entrambi di età non superiore ai 30 anni
punti 1
 - d) soggetti vedovi, legalmente separati, divorziati, che vivono soli o
con figli minori a carico:
 - fino a 50 anni di età punti 1
 - oltre i 50 anni di età punti 2
 - e) situazioni di particolare rilievo sociale regolarmente attestate da una
relazione dei servizi Sociali punti 2
- 2) di dare atto che dette condizioni particolari sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di 8 punti;
 - 3) di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27.10.2000 con i criteri e punteggi sopraindicati che verranno applicati a partire dal prossimo bando per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., la cui emanazione è prevista entro il corrente anno;
 - 4) di demandare al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale di provvedere ad ogni conseguenziale adempimento.
 - 5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente esecutiva.